



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza MA: Previdenza facoltativa per dipendenti con vari datori di lavoro

Approvato il
25.03.2024

Valido dal
01.01.2025

Nota
Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate	1
Art. 1 Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2 Inizio della previdenza	1
Basi di calcolo	1
Art. 3 Salario assicurato	1
Art. 4 Aliquote di conversione	1
Prestazioni di previdenza	1
Prestazioni in caso di pensionamento	1
Art. 5 Prestazioni di vecchiaia	1
Art. 6 Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7 Chiusura del conto supplementare	2
Prestazioni in caso di decesso	2
Art. 8 Rendita per coniugi	2
Art. 9 Rendita per convivente	2
Art. 10 Rendita per orfani	2
Art. 11 Capitale di decesso	2
Art. 12 Chiusura del conto supplementare	2
Prestazioni in caso di invalidità	3
Art. 13 Rendita di invalidità	3
Art. 14 Rendita per figli di invalidi	3
Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi	3
Art. 16 Chiusura del conto supplementare	4
Finanziamento	4
Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore	4
Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione	5
Art. 19 Aliquote di contribuzione	5
Disposizioni finali	5
Art. 20 Modifica del piano di previdenza	5
Art. 21 Testo di riferimento	6
Art. 22 Entrata in vigore	6
Appendice	7
Art. 1 Aliquote di conversione	7
Art. 2 Aliquote di contribuzione	7
Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia	8

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In questo piano di previdenza possono assicurarsi a titolo facoltativo:

- a. i salariati alle dipendenze di vari datori di lavoro il cui salario annuo complessivo soggetto all'AVS è superiore al salario minimo conformemente all'art. 7 cpv. 1 LPP;
- b. i dipendenti che svolgono un'attività a titolo accessorio e che come attività principale esercitano un lavoro indipendente.
- c. dipendenti con un contratto a tempo determinato della durata massima di tre mesi.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia in linea di principio non appena la Fondazione riceve il modulo d'iscrizione. L'inizio della previdenza può essere retrodatato, al più presto all'inizio dell'anno precedente.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

- | | |
|---|--|
| Principio | ¹ Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato conformemente all'art. 8 LPP. |
| Componenti di salario/di reddito già assicurate | ² Le componenti di salario/di reddito già assicurate in base alla LPP vengono dedotte. |

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

Prestazioni in caso di pensionamento

Art. 5 Prestazioni di vecchiaia

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia è descritto nelle Disposizioni generali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

- | | |
|----------------------------------|--|
| Ammontare | ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente. |
| Procedimento in caso di divorzio | ² In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio. |

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

In caso di pensionamento completo, l'intero avere sul conto supplementare viene versato sotto forma di capitale. In caso di pensionamento parziale, il versamento viene effettuato in base al grado di pensionamento.

Prestazioni in caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60 % della rendita d'invalidità assicurata o al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

Art. 9 Rendita per convivente

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o al 20 % della rendita di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un'eventuale liquidazione in capitale versata alla coniuge o al coniuge superstite.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere viene versato sotto forma di capitale agli aventi diritto secondo l'art. 21 delle Disposizioni generali (capitale di decesso).

Devoluzione alla Fondazione

² In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Rendita d'invalidità intera	¹ La rendita d'invalidità intera corrisponde all'avere del conto di vecchiaia proiettato, moltiplicato per l'aliquota di conversione applicabile alla persona assicurata nell'età di riferimento LPP.
Avere del conto di vecchiaia proiettato	² L'avere del conto di vecchiaia proiettato corrisponde a: a. l'avere sul conto di vecchiaia che la persona assicurata ha acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità; b. più i futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età di riferimento LPP, calcolati in base all'ultimo salario assicurato applicabile.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Diritto	¹ In caso d'incapacità lavorativa sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che l'incapacità lavorativa si sia verificata durante il periodo assicurativo presso la Fondazione.
Oggetto	² Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, si applica quanto segue, nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5: a. L'obbligo della persona assicurata e del datore di lavoro di pagare i contributi regolamentari cessa. b. Il conto di vecchiaia viene accumulato con i contributi di risparmio che sarebbero stati accreditati sulla base dell'ultimo salario assicurato applicabile senza incapacità lavorativa.
Adattamento del salario assicurato	³ A partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa, il salario annuo determinante viene adeguato all'entità dell'incapacità al lavoro secondo il cpv. 5. Gli importi limite legali sono adeguati nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5; il salario minimo secondo l'art. 7 LPP non viene adeguato. Successivamente, il salario assicurato viene ricalcolato.
Inizio	⁴ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa, tuttavia al più tardi all'inizio del diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo il raggiungimento dell'età di riferimento LPP non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.

Ammontare

⁵ L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella seguente misura, a seconda del grado di incapacità lavorativa:

Incapacità lavorativa	Quota percentuale dell'esonero dal pagamento dei contributi
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	L'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde all'incapacità lavorativa
70 % – 100 %	100 %

Fine

⁶ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'inabilità al lavoro. Se un'ulteriore incapacità lavorativa per un nuovo motivo si verifica durante l'esonero dal pagamento dei contributi, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi per l'incapacità lavorativa originaria non ne risente. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

In caso di diritto a una rendita d'invalidità

⁷ Dal momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella misura della quota percentuale della rendita.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Finanziamento

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

Acconti

¹ Alla fine di ogni trimestre la Fondazione addebita posticipatamente alla persona assicurata degli acconti per i contributi, basandosi sui salari dell'anno precedente o sui salari annui presumibili che vengono comunicati.

Calcolo definitivo dei contributi

² All'inizio di ogni nuovo anno la persona assicurata deve comunicare alla Fondazione il totale dei suoi redditi effettivi conseguiti nel corso dell'anno precedente sia con l'attività lucrativa dipendente che con quella indipendente; i redditi percepiti con un

	rapporto di lavoro devono essere corredati da un certificato di salario. La Fondazione calcola i contributi definitivi sulla base di questi documenti.
Contributi dei singoli datori di lavoro	³ I contributi che i singoli datori di lavoro devono versare per la persona assicurata sono stabiliti all'inizio di ogni nuovo anno per l'anno appena trascorso.
Base per il calcolo dei contributi	⁴ Il totale del salario annuo soggetto alla LPP costituisce la base del calcolo dei contributi. Esso corrisponde alla somma dei salari annui soggetti all'AVS effettivamente versati da tutti i datori di lavoro della persona assicurata. Questo salario annuo soggetto alla LPP è ripartito secondo la proporzione dei salari annui AVS versati effettivamente dai singoli datori di lavoro.
Reddito da attività lucrativa indipendente	⁵ Se viene assicurato un eventuale reddito da attività lucrativa indipendente conformemente all'art. 44 LPP, deve essere incluso nella ripartizione.
Obbligo di contribuzione del datore di lavoro che versa un salario soggetto all'assicurazione obbligatoria	⁶ Il datore di lavoro che versa un salario soggetto all'assicurazione obbligatoria è tenuto a pagare contributi solo se la parte del salario annuo complessivo soggetto alla LPP versata alla persona assicurata è superiore al salario annuo assicurato dal suo istituto di previdenza nell'ambito del regime obbligatorio. Se la parte che versa è inferiore, quella degli altri datori di lavoro viene ridotta in proporzione.
Inizio dell'obbligo di contribuzione dei datori di lavoro	⁷ I datori di lavoro devono versare contributi per la persona assicurata solo dal momento in cui l'adesione all'assicurazione facoltativa è stata loro comunicata.
Certificati della Fondazione	⁸ La Fondazione rilascia alla persona assicurata certificati relativi a ogni datore di lavoro. Tali certificati forniscono informazioni: a. sul salario annuo versato dal datore di lavoro, così com'è stato comunicato alla Fondazione; b. sulla parte di questo salario annuo rispetto al salario annuo complessivo soggetto alla LPP; c. sull'aliquota di contribuzione in percento del salario annuo soggetto alla LPP; d. sul contributo dovuto dal datore di lavoro.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Disposizioni finali

Art. 20 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo piano di previdenza.

Art. 21 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca di questo piano di previdenza.

Art. 22 Entrata in vigore

Questo piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 25.03.2024. Entra in vigore il 01.01.2025 e sostituisce il precedente piano di previdenza MA, valido dal 01.01.2024.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Aliquote

¹ Le aliquote di conversione sono determinate secondo la seguente tabella in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento e al tipo dell'avere da convertire:

Età al pensionamento	Avere obbligatorio	Avere sovraobbligatorio
Età di riferimento LPP meno 7 anni	5.05%	4.30%
Età di riferimento LPP meno 6 anni	5.30%	4.40%
Età di riferimento LPP meno 5 anni	5.55%	4.50%
Età di riferimento LPP meno 4 anni	5.80%	4.60%
Età di riferimento LPP meno 3 anni	6.05%	4.70%
Età di riferimento LPP meno 2 anni	6.30%	4.80%
Età di riferimento LPP meno 1 anno	6.55%	4.90%
Età di riferimento LPP	6.80%	5.00%
Età di riferimento LPP più 1 anno	6.90%	5.10%
Età di riferimento LPP più 2 anni	7.00%	5.20%
Età di riferimento LPP più 3 anni	7.10%	5.30%
Età di riferimento LPP più 4 anni	7.20%	5.40%
Età di riferimento LPP più 5 anni	7.30%	5.50%
Età di riferimento LPP più 6 anni	7.40%	5.60%

Età al pensionamento

² L'età al pensionamento è calcolata al mese; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio

¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età LPP	Contributo di risparmio	Contributo di rischio	Subtotale
18 – 24	0.0 %	2.0 %	2.0 %
25 – 34	7.0 %	2.0 %	9.0 %
35 – 44	10.0 %	2.0 %	12.0 %
45 – 54	15.0 %	4.0 %	19.0 %
55 – ER *	18.0 %	4.0 %	22.0 %
ER * – 70	0.0 %	0.0 %	0.0 %

* ER = età di riferimento LPP

Contributo generale per le spese amministrative

² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Art. 3**Importo massimo del conto di vecchiaia**

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età LPP della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24